

L'onere della prova nella cessione dei crediti in blocco: analisi dell'Ordinanza del Tribunale di Trani del 16 ottobre 2025

di AVV. GIOVANNI MATERA

Ordinanza commentata: **Tribunale di Trani, 16 ottobre 2025, Est. Guerra***

Nel contesto del contenzioso bancario, la questione della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, specialmente nelle operazioni di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), assume un'importanza centrale.

L'ordinanza del Tribunale di Trani del 16 ottobre 2025 si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale che chiarisce la portata dell'onere probatorio gravante sulla società che si afferma cessionaria, distinguendo nettamente a seconda della natura della contestazione mossa dal debitore ceduto.

Il caso e la decisione del Tribunale di Trani

L'ordinanza in commento trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato dai fideiussori Tizio e Caia. La società opposta, Sempronio s.p.a., aveva agito in via monitoria per il recupero di un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario e

da uno scoperto di conto corrente, affermando di essersi resa cessionaria del credito tramite un'operazione di cartolarizzazione, la cui notizia era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Gli opposenti, tra i vari motivi, eccepivano la carenza di legittimazione attiva della società, contestando specificamente l'esistenza stessa del contratto di cessione. A fronte di tale eccezione, il Tribunale di Trani è stato chiamato a pronunciarsi sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Il Giudice, nel rigettare l'istanza, ha sviluppato un'articolata motivazione che si fonda su un principio cardine, ormai condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Note:

* Ordinanza disponibile in [allegato](https://centroanomaliebancarie.eu/wp-content/uploads/2025/11/2281-Cessione-del-Credito-il-contratto-va-prodotto-in-giudizio_Trib.-Trani-16.10.2025.pdf) e sul sito internet di Centro Anomalie Bancarie all'indirizzo: https://centroanomaliebancarie.eu/wp-content/uploads/2025/11/2281-Cessione-del-Credito-il-contratto-va-prodotto-in-giudizio_Trib.-Trani-16.10.2025.pdf

Il Tribunale opera una fondamentale distinzione

1. *“Contestazione dell’inclusione del credito”*: Se il debitore si limita a contestare che il proprio specifico credito rientri tra quelli oggetto dell’operazione di cessione in blocco, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale può costituire prova sufficiente, a condizione che le caratteristiche dei crediti ceduti ivi indicate siano abbastanza precise da permettere di ricondurre con certezza il credito controverso all’interno dell’operazione.

2. *“Contestazione dell’esistenza della cessione”*: Se, invece, il debitore contesta l’esistenza stessa del contratto di cessione, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è più sufficiente a dimostrare la titolarità del credito. In questa ipotesi, la società cessionaria ha l’onere di produrre in giudizio il contratto di cessione.

Il Tribunale di Trani ha chiarito questo punto in modo inequivocabile

“Nell’ipotesi in cui oggetto di specifica contestazione sia l’esistenza del contratto di cessione, è onere della cessionaria produrlo in giudizio non essendo sufficiente il solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale”.

Nel caso di specie, poiché gli oppositori avevano specificamente contestato l’esistenza del contratto e la società opposta non lo aveva prodotto, né aveva fornito *“elementi, gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere esistente il suindicato contratto”*, il Giudice ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio.

L’allineamento con la giurisprudenza di legittimità e di merito

Il principio affermato dal Tribunale di Trani è pienamente conforme all’orientamento

consolidato della Corte di Cassazione e di numerosi tribunali di merito.

La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini dell’onere probatorio del cessionario, bilanciando l’esigenza di celerità delle operazioni di cessione in blocco con il diritto di difesa del debitore.

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito che la questione della titolarità del credito attiene al merito della causa e non alla semplice legittimazione ad agire. Pertanto, se contestata, deve essere provata. In particolare, la Suprema Corte ha distinto tra la contestazione dell’inclusione del credito e quella dell’esistenza della cessione.

Con l’ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, la Cassazione ha enunciato un principio di diritto molto chiaro: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., sostituisce la notificazione ex art. 1264 c.c. ai fini dell’efficacia della cessione verso il debitore, ma *“non costituisce di per sé prova della cessione”*. Se l’esistenza di quest’ultima è specificamente contestata, la società cessionaria deve fornirne adeguata dimostrazione, e la pubblicazione può al più essere valutata come *“indizio”* (Cass. Civ., Sez. 3, N. 17944 del 22-06-2023).

Analogamente, la sentenza n. 28790 del 8 novembre 2024 ribadisce che nel caso di specifica contestazione dell’esistenza del contratto di cessione, questo *“deve essere certamente oggetto di prova”* e non può ritenersi sufficiente la mera notificazione tramite Gazzetta Ufficiale (Cass. Civ., Sez. 1, N. 28790 del 08-11-2024).

Così la sentenza n. 21995 del 30 luglio 2025 sottolinea che, quando è contestata l’esistenza stessa della cessione, la questione non riguarda la legittimazione attiva, ma la *“titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell’obbligazione”*, che è rilevabile anche d’ufficio. In tale contesto, la pubblicazione in G.U. può avere al massimo un *“valore indiziario”* (Cass. Civ., Sez. 1, N. 21995 del 30-07-2025).

Infine, la pronuncia n. 15088 del 5 giugno 2025 conferma ulteriormente che, a fronte di una specifica contestazione sull'esistenza del contratto, questo deve essere provato, sebbene la prova possa avvenire anche con mezzi diversi dalla produzione documentale, come ad esempio attraverso presunzioni basate su una pluralità di elementi (Cass. Civ., Sez. 1, N. 15088 del 05-06-2025).

Questo orientamento è stato recepito anche dalla giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 257 del 17 gennaio 2025, ha revocato un decreto ingiuntivo proprio perché, a fronte della contestazione sull'esistenza della cessione, la società opposta non aveva fornito prova adeguata, limitandosi a produrre estratti della Gazzetta Ufficiale e documenti contrattuali generici e privi di allegati essenziali per l'individuazione del credito.

E ancora, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in più occasioni, ha seguito lo stesso percorso logico. Con la sentenza n. 424 del 7 febbraio 2025, ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta (atti di cessione) perché *“priva di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato”* e con rinvio ad allegati non prodotti, giudicandola indeterminata ai sensi dell'art. 1346 c.c. Similmente, con la sentenza n. 1777 del 27 maggio 2025, ha revocato un decreto ingiuntivo per carenza di prova della titolarità del credito, evidenziando come i contratti di cessione e gli estratti di G.U. fossero generici e non consentissero di verificare l'inclusione del rapporto specifico.

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 144 del 23 gennaio 2024, ha accolto l'opposizione rilevando che, a fronte della contestazione sull'esistenza dei contratti di cessione, la mera pubblicazione in G.U. non era sufficiente e la parte opposta non aveva introdotto alcun altro elemento valido a integrare una prova presuntiva.

Conclusioni

L'ordinanza del Tribunale di Trani si colloca, quindi, in un solco giurisprudenziale ben definito e coerente. Emerge con chiarezza che la semplificazione procedurale offerta dall'art. 58 T.U.B. non si traduce in un esonero generalizzato dall'onere della prova per il cessionario. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è uno strumento potente ma con una funzione specifica: rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti in massa, sostituendo la notifica individuale.

Tuttavia, quando la contestazione del debitore si spinge fino a negare l'esistenza stessa del negozio traslativo, la questione si sposta dal piano dell'efficacia a quello della titolarità del diritto. In questo scenario, il cessionario deve dimostrare di essere l'effettivo creditore, e la prova principe, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Trani e dalla giurisprudenza richiamata, è la produzione del contratto di cessione, o quantomeno di un compendio probatorio (documentale o presuntivo) sufficientemente robusto da dimostrarne l'esistenza e l'oggetto. In assenza di tale prova, la domanda del presunto creditore non può trovare accoglimento, a tutela del diritto del debitore di non essere esposto a pretese da parte di soggetti non legittimati.

1710/2025



TRIBUNALE di TRANI
Sezione Civile
ORDINANZA

La Giudice

letti gli atti ed esaminata la documentazione, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 14.10.2025;

considerato, in ordine all'istanza, formulata [REDACTED], ai sensi dell'art. 648 c.p.c., volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in. 270/2025 che:

- secondo l'art. 648 c.p.c.: *“Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali”*;
- l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011);
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
- dunque, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa quando vi sia una prova adeguata del diritto vantato e, in particolare, quando la documentazione della fase sommaria abbia la valenza di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando venga integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi sia contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dalla controparte;

osservato che

- in sede monitoria, [REDACTED] ha chiesto l'ingiunzione in questione nei confronti [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di € 189.094,00 rinveniente dall' inadempimento del contratto del contratto di mutuo fondiario del 25.10.2011 e dello scoperto di conto corrente n. 8189/2020, entrambi garantiti da fideiussione omnibus rilasciata [REDACTED] il 15.3.2006, oltre interessi sino al soddisfo;
- secondo quanto dedotto dalla stessa [REDACTED] nell'ambito del ricorso monitorio, essa si è resa cessionaria del credito in questione con contratto del 15.12.2019, dando notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla G.U., parte seconda, n. 161 del 2.1.2020;
- in sede di opposizione, i debitori hanno lamentato i seguenti profili di illegittimità del provvedimento opposto: 1. Carezza di legittimazione attiva per mancata prova dell'esistenza del contratto di cessione e mancata prova dell' iscrizione dell'elenco ex art. 106 tub; - inesistenza del contratto di garanzia, non prodotto in sede monitoria; - incertezza del credito preteso per plurime violazioni di legge relative ai contratti posti a fondamento della pretesa;

considerato che

la prova della cessione di un credito non è di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. In tali casi, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. Va, però, operato un doveroso distinguo: infatti, da un lato vi è l'ipotesi in cui è contestata l'esistenza stessa della cessione (id est del contratto di cessione) e, dall'altro, l'ipotesi dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ultima ipotesi, l' indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell' avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell' avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell' operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest' ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall' esatta individuazione dell' oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato

aspetto, le indicazioni contenute nell' avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, cfr. Cass., 5.4.2023 n. 9412). Nell'ipotesi in cui oggetto di specifica contestazione sia l'esistenza del contratto di cessione, è onere della cessionaria produrlo in giudizio non essendo sufficiente il solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

rilevato che

nel caso di specie, gli opposenti hanno specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione e, a fronte di tale contestazione, la cessionaria non ha prodotto il ridetto contratto di cessione né ha allegato elementi, gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere esistente il suindicato contratto;

osservato, inoltre, che

gli opposenti hanno eccepito l'illegittimità di talune clausole del contratto di conto corrente bancario e del mutuo fondiario posti a fondamento della pretesa creditoria, il cui accoglimento comporterebbe non solo la compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria, bensì la sussistenza di un saldo creditore a favore del correntista/mutuatario;

ritenuto che

tali eccezioni meritino un approfondimento istruttorio e siano, allo stato, sufficiente a porre nel dubbio l'obbligazione dedotta (quanto meno con riferimento alla sua quantificazione) con il decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto, allora, che,

salvo l'approfondimento istruttorio nel prosieguo del giudizio, allo stato non sussistano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

rilevato che

deve essere esperito – dopo la delibazione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto compiuta con la presente ordinanza- il procedimento di mediazione, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari (ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e succ. modif.); nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente su materie per le quali è obbligatorio (come nel caso in esame) l'esperimento della mediazione, grava sul creditore opposto il relativo

onere, avendo questi l'interesse all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, a pena di revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sez. Unite, 18.9.2020 n. 19596);

P.Q.M.

- 1. rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;**
- 2. onera l'opposta di esperire il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, presentando la relativa domanda entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.**
- 3 fissa per la verifica del suddetto adempimento e per le susseguenti determinazioni in ordine alle istanze istruttorie formulate l'udienza del 10.3.2026;**
- 5. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.**

Trani, 16/10/2025

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra